



Modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di rilevazione della velocità Decreto interministeriale (Trasporti e Interno) dell'11 aprile 2024

FAI INFORMA 111/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale N. 123 del 28 maggio u.s. è stato pubblicato il [decreto interministeriale \(Trasporti Interno\) dell'11 aprile 2024](#), sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della strada.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto, le nuove disposizioni:

- si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che esistenti;
- non intaccano le disposizioni sulle verifiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi in questione, che rimangono disciplinate dal decreto MIT n. 282 del 13 giugno 2017;
- non si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.

Gli artt. 3 e 4 del decreto disciplinano, rispettivamente, le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo e l'utilizzazione delle postazioni fisse o mobili, insieme all'allegato A "*Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni di controllo*" e all'allegato B "*Modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo*".

Nel rimandare alla lettura del decreto e degli allegati, evidenziamo di seguito alcune delle disposizioni di maggiore interesse ivi contenute.

Condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo degli apparecchi di rilevazione della velocità (art.3 e allegato A).

- per la contestazione differita delle violazioni, in via ordinaria sono utilizzate delle postazioni fisse, che vengono collocate a seguito di una valutazione dell'ente proprietario della strada, anche su richiesta dell'organo di polizia stradale che le utilizza. Qualora non fosse possibile procedere ad installare le postazioni fisse per motivi legati all'infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, è consentito l'impiego di postazioni mobili.
- L'installazione delle postazioni fisse o mobili è consentita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, nel rispetto delle condizioni attualmente in vigore. Per le altre tipologie di strade, l'installazione è consentita solo sui tratti di strada individuati dal prefetto, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto delle condizioni

indicate nell'allegato A e, per l'ambito extraurbano, nel rispetto delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali.

- Nei veicoli in movimento, l'uso di dispositivi di rilevazione della velocità in mancanza di contestazione immediata è permesso sulle strade o sui tratti di strada di cui al precedente capoverso, se non è possibile collocare postazioni fisse o mobili. In questo caso, sul veicolo utilizzato va installato un segnale luminoso a messaggio variabile, con la scritta "rilevamento dinamico velocità".

Come già scritto, le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo sono indicate **nell'allegato A**. In particolare, tra queste condizioni segnaliamo:

- sulle strade di tipo C, D, E, E-bis, F e F-bis (strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopeditoni urbani ed extraurbani), per individuare i tratti di strada su cui collocare le postazioni di controllo, deve ricorrere una o più delle condizioni indicate al par. 1 (es. elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali della strada; velocità operative dei veicoli mediamente superiori ai limiti consentiti per la tipologia di strada).
- L'uso della postazione mobile:
- Sulle strade extraurbane (o singoli tratti) è consentito se il limite di velocità imposto dall'ente proprietario della strada non sia inferiore di oltre 20 Km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe previste al par. 2.1.2 dell'allegato A.

Ad esempio sulle strade extraurbane principali dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori.

Deve intercorrere una distanza di almeno 1 Km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo, mentre la distanza minima tra due diversi dispositivi va dai 4 Km delle strade di tipo A, ai 3 Km per quelle di tipo B e 1 Km per le altre.

- Sulle strade urbane di scorrimento (strade di tipo D), la postazione mobile è utilizzabile solo per sanzionare delle velocità non inferiori ai 50 Km/h. Sono previste delle eccezioni in presenza, ad esempio, di una significativa incidentalità stradale o criticità di tracciato piano altimetrico che giustificano limiti di velocità inferiori, a condizione che questo limite più basso sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri.
- Sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e urbane locali), la postazione mobile è collocabile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 Km/h.

La distanza minima tra due diversi dispositivi sul medesimo tratto stradale, deve essere pari ad almeno 1 Km sulle strade di tipo D e a 500 metri per le strade di tipo E e F, anche nei confronti di eventuali postazioni fisse.

La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada, e deve essere comunque non inferiore a 200 metri per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) e a 75 metri per tutte le altre strade.

- L'uso della postazione fissa è consentito:
- nei tratti di strada A, B, C ed F (autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali), in presenza di limiti di velocità, di norma, pari o comunque non inferiori di oltre 20 Km/h rispetto a quello del corrispondente tipo di strada. Anche in questo caso, sono fatte salve le eccezioni prima viste legate alle dimensioni della piattaforma stradale, all'incidentalità, ecc.. In ogni caso, i limiti di velocità inferiori rispetto al tipo di strada devono essere debitamente segnalati.
- Il controllo della velocità media è possibile su autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, alle condizioni previste al par. 2.3.4 dell'Allegato A.
- Sulle strade urbane di scorrimento (strade di tipo D), la postazione fissa è utilizzabile solo se il limite di velocità consentita è pari a quello generalizzato per tipo di strada, comunque non inferiore a 50 Km/h. L'accertamento in presenza di limiti più bassi è consentito in presenza di alcune eccezioni (es. dimensioni della piattaforma stradale, elevato tasso di incidentalità stradale, ecc – vedi par. 2.4.2 dell'Allegato A).
- Sulle strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e urbane locali), la postazione fissa è utilizzabile solo se il limite di velocità è pari a 50 Km/h.
- Non è consentito l'utilizzo di postazioni fisse nei punti o tratti dove la velocità massima consentita sia inferiore di più di 20 Km/h a quella del tipo di strada.
- I sistemi di misurazione della velocità media sono utilizzabili solo sulle strade di tipo D (urbane di scorrimento), a condizione che i tratti oggetto di rilevazione (pari ad almeno 500 mt, che è anche la distanza minima tra i due dispositivi a tal fine utilizzati) siano caratterizzati da una velocità consentita uniforme e siano privi di diramazioni e svincoli (ingressi e/o uscite). L'attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora, tra la fine di un tratto e l'inizio del successivo, non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri.

Utilizzo delle postazioni fisse o mobili (art. 4 e allegato B).

L'utilizzo delle postazioni fisse o mobili e i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati:

- Sulle autostrade, dal corpo della Polizia stradale e dai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Sugli altri tipi di strade dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1 del cds, nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente. A questo proposito, il comma 2 dell'art. 4 detta i criteri ai quali dovrà ispirarsi il prefetto nella pianificazione operativa di cui al precedente punto, con l'esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale.

A sua volta l'allegato B disciplina l'attività di gestione dei dispositivi e dei sistemi di controllo, con particolare riferimento alla manutenzione, alle attività sussidiarie affidabili a terzi, alle forme e ai contratti di acquisizione e alla protezione dei dati personali

Infine, a norma dell'art. 6 del decreto, i dispositivi già installati e non conformi alle prescrizioni dell'Allegato A, dovranno essere adeguati entro 12 mesi dopodiché, in assenza di adeguamento, dovranno essere disinstallati fino alla sopraggiunta conformità. Pertanto, le violazioni per eccesso di velocità non contestate immediatamente ed accertate in via automatica con le regole attuali, saranno ancora valide per un altro anno.

Per gli ulteriori approfondimenti di rimanda alla lettura del decreto e dei due allegati, con riserva di tornare sull'argomento con nuovi approfondimenti, anche alla luce delle circolari che saranno emanate dai Ministeri competenti.